

*Forma della revoca della designazione, ai sensi dell'art. 1920 c.c.,  
del beneficiario di una polizza vita*

Tribunale di Verona, Sez. III. Ordinanza del 15 novembre 2016.  
Est. Vaccari.

**Assicurazione a favore di un terzo – Successiva disposizione testamentaria in favore di soggetto diverso dal beneficiario della polizza – Significato di revoca tacita della designazione del beneficiario della polizza – Esclusione**

*La modifica di una precedente designazione a beneficiario di una polizza assicurativa a favore di terzo deve essere non tanto esplicita quanto inequivoca e può quindi consistere in iniziative dello stesso contraente che incidono sulla permanenza del contratto, quali il mancato pagamento dei premi, il recesso o il riscatto, ma nessuna di queste ipotesi si è verificata nel caso di specie.*

*Non si ravvisano ostacoli nemmeno a che la revoca sia contenuta nel testamento del sottoscrittore della polizza, purchè essa sia esplicita, o perlomeno costituisca manifestazione di una volontà di segno chiaramente contrario a quella espressa nel contratto di assicurazione e può quindi consistere, ad esempio, nella attribuzione in sede testamentaria delle somme oggetto della polizza ad un determinato soggetto (nel caso esaminato nella pronuncia massimata è stato escluso che potesse integrare una revoca tacita della designazione quale beneficiario di una polizza vita delle disposizioni testamentarie con le quali ad esso erano stati attribuiti i terreni agricoli e i beni mobili registrati destinati all'attività agricola, mentre alla attrice era stati attribuiti la casa coniugale, i beni mobili registrati diversi da quelli destinati all'attività agricola nonché "il resto del patrimonio mobiliare, compreso il denaro e gli investimenti bancari e non solo").*

*(Massime a cura di Massimo Vaccari – Riproduzione riservata)*

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA  
Sezione III Civile

Il Giudice  
Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA  
ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

nella causa civile di primo grado promossa con ricorso depositato in data da  
nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:

F. I. (C.F. FRNRNI55T56Z129N) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Modena Nadia e Pomari Vittorio del foro di Verona, presso il cui studio sito in Verona, via A. Sciesa 1 è elettivamente domiciliata;

RICORRENTE

CONTRO

P. Vita S.p.A. (P.I. 03035950231) rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Pernigo del foro di Verona presso il cui studio sito in Verona, C.so Cavour 14 è elettivamente domiciliata

RESISTENTE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/09/2016 ;

RILEVATO CHE

F. I. ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la società P. Vita, esponendo che il suo defunto marito B. A., nel novembre 2008 aveva stipulato la polizza n. 100101686.21 di capitale nominale pari ad Euro 45.985,00 e la polizza n. 100101700.53 di capitale nominale pari ad Euro 39.985,00, entrambe con decorrenza a partire dal 22/01/2009 e scadenza al 31/12/2015 ed entrambe indicanti come beneficiari in caso di morte gli "eredi".

In data 19/03/2013 il B. aveva redatto testamento pubblico nominando quali propri eredi il nipote B. D. e la ricorrente: al primo erano stati attribuiti i terreni agricoli e i beni mobili registrati destinati all'attività agricola, mentre alla seconda sarebbe spettato la casa coniugale, i beni mobili registrati diversi da quelli destinati all'attività agricola nonché "il resto del patrimonio mobiliare, compreso il denaro e gli investimenti bancari e non solo".

A seguito del decesso del B., avvenuto in data 06/08/2013, la F. si era recata, con copia del suddetto testamento pubblico, presso la filiale di Peri della Banca P. di Verona ove il *de cuius* aveva stipulato le due polizze, chiedendo la liquidazione a suo favore della totalità del capitale assicurato.

L'Istituto, dopo aver chiesto ed ottenuto dalla attrice la produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che indicasse i soggetti qualificabili come "eredi" del *de cuius* e rilevato che i soggetti così qualificabili erano effettivamente la F. I. e B. D., aveva dunque provveduto a liquidare loro in parti uguali il capitale assicurato (Euro 22.750,69 per la prima polizza ed Euro 19.782,23 per la seconda a favore di ciascheduno).

Secondo la ricorrente agendo così P. Vita S.p.A. aveva di fatto violato la volontà testamentaria dello stipulante, il quale aveva deciso di attribuire i beni mobili e il denaro (e quindi anche la somma assicurata) a favore della sola sig.ra F. e non anche a favore dell'altro erede.

L'attrice ha quindi chiesto che la resistente fosse condannata a corrisponderle anche la somma che aveva riconosciuto a B. D..

L'Assicurazione convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha resistito alla domanda avversaria assumendo di aver agito in conformità alle norme di legge ed in particolare al disposto dell'art. 1920 c.c., nonché alla consolidata giurisprudenza relativa alla interpretazione di tale norma.

P. Vita in particolare ha sostenuto che, data l'autonomia del diritto che sorge in capo al beneficiario dalla stipulazione, quale atto *inter vivos*, di una polizza sulla vita, la F. avrebbe potuto essere considerata come unica beneficiaria dell'intera somma assicurata dal B. solo qualora egli avesse revocato la precedente designazione contrattuale in favore di altri.

Tale revoca, che avrebbe potuto essere formalizzata anche nel testamento o almeno in forma equivalente a quella scelta per l'originaria stipulazione e quindi mediante la attribuzione delle somme oggetto delle polizze alla F., non era però intervenuta.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, la domanda attorea è infondata e pertanto va respinta.

Innanzitutto è opportuno ricordare che l'articolo 1920 c.c., nel prevedere la possibilità di stipulare una polizza sulla vita a favore di un terzo, nell'ultimo comma, come evidenziato da unanime giurisprudenza, precisa che il terzo beneficiario acquista, per effetto della polizza conclusa in suo favore, un diritto dal carattere autonomo, cioè un diritto ontologicamente distinto e in ogni caso non derivato da quello del contraente.

A ciò consegue che in linea di principio l'assicurazione sulla vita non entra nell'asse ereditario e, ai sensi dell'art. 1920 c.c., il beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione.

L'atto di designazione del beneficiario è infatti un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi, nel senso che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento dell'indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma *iure proprio* in base alla promessa fatta dall'assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell'evento assicurato. Conseguentemente, l'obbligazione di pagamento gravante sull'assicuratore discende esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalla designazione del beneficiario, mentre la morte dell'assicurato, evento assicurato, rappresenta il momento di consolidamento del diritto già acquisito *inter vivos* e non *mortis causa* (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 23 marzo 2006, n. 6531)

Parte ricorrente, a supporto delle proprie ragioni, ha citato una recente sentenza della Cassazione (Cass. Sez. III civ, n. 19210 del 29/09/2015) che ha affermato il principio in base al quale, nel caso in cui venga stipulata una polizza a favore degli "eredi" genericamente intesi, si deve fare riferimento al procedimento successorio non solo per individuare nello specifico i soggetti effettivi beneficiari della polizza, ma anche al

fine di liquidare l'indennizzo dell'assicurazione tenendo conto delle particolari modalità e misure di devoluzione degli eredi stessi.

Tale pronuncia però non si pone in contraddizione con i principi sopra richiamati ma anzi, al contrario, conferma implicitamente il carattere autonomo del diritto del terzo beneficiario scaturente dalla polizza.

A ben vedere poi, quella decisione non risulta pienamente pertinente al caso di specie.

Difatti, se è pur vero che essa, disattendendo in parte la giurisprudenza consolidata sul punto, ha stabilito che in caso di polizza sulla vita stipulata a favore degli "eredi" genericamente intesi debbano essere prese in considerazione le regole della devoluzione testamentaria o legittima non solo per l'individuazione specifica dei beneficiari ma anche per determinare la misura della loro devoluzione, è altrettanto vero che le conclusioni a cui è giunta la Corte non coincidono con quelle tratte da parte ricorrente.

La sentenza, infatti, ha affermato il principio per cui, nel caso di polizza a favore degli "eredi" genericamente intesi, per la liquidazione della somma assicurata si debba far riferimento al procedimento successorio sia per l'individuazione specifica degli effettivi beneficiari, sia per la determinazione delle rispettive quote devolutive in modo tale da liquidare correttamente agli stessi il capitale assicurato. Ciò significa, concretamente, che l'indennizzo previsto dall'assicurazione in siffatti casi dovrebbe essere elargito a favore di ogni erede in via proporzionale rispetto alla misura di devoluzione ereditaria degli stessi, cioè coerentemente alle quote di eredità di ciascuno.

Tuttavia, nel caso di specie, la F. chiede che sia accertato il suo diritto a ottenere la liquidazione totale dell'intero capitale assicurato, sostenendo che nel testamento il *de cuis*, modificando le precedenti disposizioni contrattuali, aveva voluto attribuire a suo favore anche tale somma, la quale infatti sarebbe da ricomprendersi all'interno dei "beni mobili, inclusi il denaro, gli investimenti bancari e non solo" a cui allude il testamento pubblico.

E' evidente allora che la questione decisiva consiste nello stabilire se sia possibile attribuire alla lettera testamentaria del B. il significato di revoca delle precedenti disposizioni contrattuali mediante le quali egli aveva indicato come beneficiari delle due polizze sulla vita da lui stipulate gli "eredi" genericamente intesi.

Ebbene, la risposta deve essere negativa, non emergendo da quell'atto la volontà univoca del B. di revocare la precedente designazione in favore di suo nipote e non potendosi attribuire un simile significato alla designazione della F. per le ragioni sopra esposte.

Sul punto è opportuno premettere che la modifica di una precedente designazione a beneficiario di una polizza a favore di terzo deve essere non tanto esplicita, come sostenuto dalla difesa della resistente, quanto inequivoca.

Parte della dottrina e una giurisprudenza di merito risalente riconoscono infatti la possibilità di una revoca implicita di tale designazione ma rispetto ad iniziative dello stesso contraente che incidono sulla permanenza del contratto, quali il mancato pagamento dei premi, il recesso o il riscatto, ma nessuna di queste ipotesi si è verificata nel caso di specie.

Non si ravvisano ostacoli nemmeno a che la revoca sia contenuta nello stesso testamento, purchè essa sia esplicita, o perlomeno costituisca manifestazione di una volontà di segno chiaramente contrario a quella espressa nel contratto di assicurazione e può quindi consistere, ad esempio, nella attribuzione in sede testamentaria delle somme oggetto della polizza ad un determinato soggetto.

Nemmeno questo però è accaduto nell'ipotesi in esame.

B. A., infatti, non solo non revocò espressamente la precedente designazione come beneficiario della polizza di suo nipote, ma non ritenne nemmeno di attribuire specificatamente le somme assicurate a soggetti diversi dai beneficiari originari, dovendosi quindi escludere una revoca implicita dell'originaria designazione.

Venendo infine alla regolamentazione delle spese, esse vanno poste a carico di parte ricorrente, in applicazione del criterio della soccombenza, non sussistendo i presupposti per la loro compensazione, atteso che la questione decisa non ha carattere di assoluta novità, secondo l'espressione di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. riformato.

La somma dovuta a titolo di compenso si liquida come in dispositivo, facendo riferimento ai valori medi di liquidazione previsti dal d.m. 55/2014 per le due fasi in cui si è articolato il giudizio (di studio e introduttiva), oltre ad Euro 300,00 per la partecipazione ad una udienza e oltre rimborso spese generali nella misura massima consentita del 15% del compenso.

P.Q.M

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, rigetta la domanda della ricorrente e per l'effetto la condanna a rifondere alla resistente le spese del giudizio che l liquida nella somma di euro 3.067,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, I.va. se dovuta e Cpa.

Verona, 15 novembre 2016